

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FAMILIARI INSONNIA FAMILIARE FATALE - MALATTIE DA PRIONI

Sommario:

ART. 1 - Denominazione e sede	3
ART. 2 - Statuto	
ART. 3 - Efficacia dello Statuto	
ART. 4 - Interpretazione dello Statuto	
ART. 5 - Finalità e attività	
ART. 6 - Ammissione	
ART. 7 - Diritti e doveri degli associati	
ART. 8 - Volontario e attività di volontariato	
ART. 9 - Perdita della qualifica di associato	
ART. 10 - Gli organi sociali	
ART. 11 - L'assemblea	
ART. 12 - Compiti dell'Assemblea	
ART. 13 - Assemblea ordinaria	
ART. 14 - Assemblea straordinaria	
ART. 15 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)	
ART. 16 - Il Presidente e Vicepresidente	
ART. 17 - Il Segretario generale addetto contabile e di bilancio	
ART. 18 - Comitato scientifico	
ART. 19 - Albo dei benemeriti	
ART. 20 - Organo di controllo	
ART. 21 - Libri sociali	10
ART. 22 - Risorse economiche	
ART. 23 - I beni	
ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	
ART. 25 - Bilancio	
ART. 26 - Bilancio sociale	
ART. 27 - Convenzioni	
ART. 28 - Personale retribuito	
ART. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari	
ART. 30 - Responsabilità della organizzazione	11
ART. 31 - Assicurazione della organizzazione	12
ART. 32 - Durata, estinzione e scioglimento - Devoluzione del patrimonio	
ART. 33 - Disposizioni finali	
ART. 34 - Clausola compromissoria	
ART. 35 - Norma transitoria	



Statuto

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

1. E' costituito a tempo indeterminato e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE INSONNIA FAMILIARE FATALE - MALATTIE DA PRIONI- ODV** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'organizzazione ha sede legale in Treviso, Piazzale Ospedale n. 1 - presso l'Unità Operativa 1ª Medicina.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria solo se all'interno dello stesso comune.
5. Comporta comunque l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
E' deliberato dal Consiglio Direttivo.
6. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero senza preclusioni e anche avvalendosi di strumenti telematici; potrà altresì istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo.

**ART. 2
(Statuto)**

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

1. E' un'associazione scientifica-culturale e di volontariato, apartitica, aconfessionale.
2. Non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
3. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi e non ha fini di lucro.
4. Le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore che si propone di svolgere sono:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
 - c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A);
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. D).
5. In particolare si propone:
- a) di diffondere lo studio e sostenere la ricerca in campo medico, farmaceutico e scientifico in generale, al fine di trovare rimedio efficace preventivo e terapeutico alla malattia denominata "Insonnia Familiare Fatale" e alle altre malattie da prioni. Al detto scopo, l'Associazione potrà organizzare incontri, dibattiti, seminari, borse di studio, finanziamenti di progetti di ricerca;
 - b) di sviluppare in Italia e all'estero contatti con centri universitari, case farmaceutiche, istituti privati e pubblici per un aggiornamento costante sugli sviluppi conoscitivi e terapeutici delle malattie da prioni;
 - c) di far conoscere ai colpiti da malattie da prioni ed in particolare dalla malattia dell' "Insonnia Familiare Fatale" e alle loro famiglie lo stato della ricerca, stimolando possibilmente anche il loro coinvolgimento attivo;
 - d) di sostenere fattivamente ed efficacemente le persone ammalate di "Insonnia Familiare Fatale" e i loro familiari;
 - e) di rendere operativa la consulenza genetica, con riguardo alle cause di insorgenza dell' "Insonnia Familiare Fatale" e delle altre malattie da prioni;
6. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
7. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
8. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
9. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

- 1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche, senza distinzione o limitazione alcuna, a condizione che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse

scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. Gli associati si distinguono in:
 - a) **Fondatori**: sono tali coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
 - b) **Ordinari**: sono tali coloro che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione.
 - c) **Sostenitori**: sono tali coloro che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo aderiscono all'associazione e offrono liberamente un supporto finanziario superiore alla quota sociale.
5. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza se persona fisica; ovvero denominazione, sede legale, rappresentante e codice fiscale/ partita iva, se persone giuridiche o Enti in genere; nonché dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto degli eventuali regolamenti emanati e/o emanandi dagli organi associativi.

L'ammissione avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
6. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
9. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso (art. 9).
10. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
11. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri, nonché hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22 c. 2;
 - e) votare in Assemblea non appena iscritti nel libro degli associati e in regola con le disposizioni del presente statuto;
 - f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore
2. e il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualità di associato si perde per morte, scioglimento, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente, nel termine e con gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
In particolare:
 - a) quando non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
 - b) quando non abbia provveduto entro il termine suindicato, salvo comprovate ragioni giustificative, al pagamento delle quote sociali;
 - c) quando, in qualunque modo, abbia agito in contrapposizione ai principi e allo spirito dell'Associazione o abbia arrecato pregiudizio anche solo di natura morale all'Associazione stessa.
4. In ragione della gravità della violazione, l'Assemblea potrà decidere per la sospensione o per l'espulsione dell'associato.
5. La sospensione dell'associato potrà essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a uno e non superiore a nove mesi.
6. Le sospensioni e le espulsioni sono deliberate dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
7. I soci espulsi per mancata tempestiva corresponsione delle quote associative potranno essere riammessi, su domanda da rivolgersi al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota di ammissione nonché quella annuale del periodo di riferimento.
8. L'associato che cessa di far parte dell'Associazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all'associazione medesima.
9. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente e Vicepresidente
 - d) Comitato scientifico
 - e) Organo di controllo
 - f) Organo di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono quadriennali.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, c. 2 del D.lgs n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

ART. 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. I soci enti partecipano alle assemblee tramite il loro legale rappresentate o suo delegato.
3. Ciascun associato, anche i soci enti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Qualora l'associazione superi il numero di cinquecento associati, ciascun socio potrà rappresentare fino a cinque associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. E' convocata in via ordinaria dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo o elettronico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) stabilisce il numero di componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
 - e) nomina i liquidatori in caso di scioglimento;
 - f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati;
 - i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. Le competenze dell'assemblea degli associati, non sono delegabili nè surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

1. modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. delibera lo scioglimento dell'associazione, nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno 1/10 degli associati e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 9, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, e nomina il Segretario generale, addetto contabile e di bilancio. Questi costituiscono l'Ufficio di Presidenza cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di febbraio per redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo).
Si riunisce altresì in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'addetto contabile e di bilancio.
8. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, inviato almeno due giorni prima.
9. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

10. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del co. 2 del presente articolo.
Ove i non eletti di volta in volta interpellati, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero organo di amministrazione.
11. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea ed in particolare:
- a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) delibera di anno in anno l'ammontare della quota associativa;
 - e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - i) disciplina l'ammissione degli associati;
 - j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 - k) Predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
15. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 **(Il Presidente e Vicepresidente)**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Tra gli altri compiti:
 - a) cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) propone all'organo di amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'associazione a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - c) assume solo in casi d'urgenza i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica dell'organo medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi.
6. Nell'espletamento dei propri compiti il presidente è coadiuvato dal Consiglio Direttivo;
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

8. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 17
(Il Segretario generale addetto contabile e di bilancio)

1. Il Segretario generale addetto contabile e di bilancio è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto fra i componenti del Consiglio stesso oppure fra altri soci dotati di adeguata competenza.
2. Dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
3. Tra i suoi compiti:
 - a) È il custode dell'archivio dell'Associazione.
 - b) Presenzia a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra di rilievo per la vita associativa, ne redige i verbali e li sottoscrive attribuendone autenticità.
 - c) Svolge o dirige ogni attività organizzativa e di contatto con i membri del Consiglio Direttivo, con gli Organi associativi e con i terzi.
 - d) Gestisce i fondi dell'Associazione limitatamente alle spese correnti necessarie all'ordinaria amministrazione.
 - e) Provvede a riscuotere le quote associative e ogni altro contributo ammesso dallo Stato.
 - f) Esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla sua correttezza e corrispondenza alla documentazione contabile.

ART. 18
(Comitato scientifico)

1. L'Associazione può dotarsi, a scelta e criterio del Consiglio Direttivo, di un Comitato scientifico costituito da personalità della medicina, con particolare riguardo al campo dello studio delle malattie da prioni.
2. Il Comitato scientifico può essere consultato dal Consiglio Direttivo su ogni iniziativa specifica, nonché sulle linee programmatiche dell'attività associativa.
3. Il parere del Comitato scientifico non è vincolante.
4. I componenti del Comitato scientifico non sono soci né volontari, possono essere chiamati a rivestire tale ruolo con carattere di permanenza o di temporaneità e può essere loro riconosciuto un compenso, ad insindacabile decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Albo dei benemeriti)

1. L'Associazione può istituire un albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscano anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 20
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico.
2. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Se collegiale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
 6. Tra i compiti:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento delle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. Delle proprie riunioni, l'organo di controllo redige appositi verbali.
7. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 (Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'organizzazione stessa.

ART. 32
(Durata, estinzione e scioglimento - Devoluzione del patrimonio)

1. La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
2. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, nonché del patrimonio associativo, che dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione, ad eventuali ulteriori norme e ai principi generali in materia.

ART. 34
(Clausola compromissoria)

Ogni controversia riguardante la vita associativa che insorgesse tra gli associati e l'Associazione, o tra gli organi dell'Associazione medesima, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

Il collegio deciderà inappellabilmente ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

ART. 35
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

